



Comune di Colloredo di Monte Albano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2013
N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013.

L'anno 2013 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 20:40, nella sala consiliare, a seguito convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Benedetti Ennio	Presidente del Consiglio	Presente
Ovan Luca	Componente del Consiglio	Presente
Pevere Alida	Capo Gruppo	Presente
Moretti Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Bozzo Cristian	Componente del Consiglio	Assente
Munini Bruno	Componente del Consiglio	Presente
Narduzzi Umberto	Componente del Consiglio	Presente
Londero Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Tosolini Barbara	Capo Gruppo	Presente
Miramontes Avila Francisco Javier	Componente del Consiglio	Presente
Dalle Mule Adriano	Componente del Consiglio	Assente
Domini Michela	Capo Gruppo	Presente
Pessot Antonio	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il dr. Soramel Stefano nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Benedetti Ennio nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di federalismo municipale ed esaminati, in particolare, gli articoli 8 e 9, i quali prevedono l'imposta municipale propria;

Esaminato l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012 con applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge, nonché a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

Considerato che dall'anno 2013 e per l'anno 2014 il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni fatta eccezione per la quota derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolata all'aliquota standard dello 0,76 per cento;

Dato atto che sono state modificate le seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 380, lettera a), della legge 20 dicembre 2012, n. 228, il quale prevedeva che al fine di assicurare ai Comuni la spettanza del gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11, del citato art. 134 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art. 1, lettera f), del comma 380 della legge 20 dicembre 2012, n. 228 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge 201/2011;
- l'art. 1, lettera g), del comma 380 della legge 20 dicembre 2012, n. 228, il quale ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del decreto legge 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D";

Richiamato l'art. 13, comma 13 del decreto legge 201/2011 con il quale si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, il quale conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997 anche per l'IMU;

Esaminato l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che le Province ed i Comuni possono disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che l'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni prevede la possibilità per i comuni di modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a tre punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Richiamato l'art. 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che i comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Esaminato l'art. 3, comma 56 della legge 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

Richiamato l'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l'importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può superare l'importo di Euro 400,00.=;
- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/92 (soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale);
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Richiamato l'art. 14, comma 31, della legge regionale 27/2012 il quale prevede che *“Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio di previsione. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:*

- a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;*
- b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione.”*

Richiamato l'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Verificato che dalle stime di gettito effettuate dall'ufficio associato tributi della Comunità Collinare del Friuli il fabbisogno finanziario dell'ente per assicurare e garantire l'erogazione dei servizi può essere soddisfatto con le misure delle aliquote di cui al presente provvedimento;

Verificato altresì che sussistono le condizioni per confermare l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Verificato ancora che sussistono le condizioni per introdurre una aliquota ridotta in favore dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamata la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 2013, la quale precisa che la facoltà di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, per i fabbricati rurali ad uso strumentale prevista dal comma 8, dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, risulta incompatibile con le disposizioni di cui al comma 380, dell'art. 1 delle legge di stabilità dell'anno 2013 (legge 20 dicembre 2012, n. 228);

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

Dato atto che la presente deliberazione è suscettibile di generare riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto si rende necessario acquisire il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile previsto dal decreto legge 174/2012 convertito dalla legge 213/2012;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito l'intervento del Sindaco:

Per quanto attiene all'IMU, il segretario comunale precisa che le misure delle aliquote sono confermate nelle misure minime di legge, così come le detrazioni spettanti per l'abitazione principale.

Le aliquote per l'anno 2013 sono le seguenti:

- **aliquota base 0,76 per cento;**
- **aliquota ridotta** per abitazione principale e relative pertinenze **0,40 per cento;**
- **aliquota ridotta** per fabbricati rurali ad uso strumentale **0,2 per cento;**
- **aliquota ridotta** allo **0,46 per cento** per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Il segretario comunale precisa che nel 2013 non è più possibile stabile una aliquota ridotta nella misure dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale per effetto delle modifiche introdotte al regime IMU dalla legge di stabilità per l'anno 2013 (legge 20 dicembre 2013, n. 228).

Viene confermata l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

Con voti favorevoli n.7, astenuti (Domini, Miramontes, Tosolini, Pessot), contrari /, su n.11 consiglieri presenti e n.7 consiglieri votanti,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il presente provvedimento di natura regolamentare, così articolato:

- fissare per l'anno 2013 le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU), come di seguito indicato:

- **aliquota base 0,76 per cento;**

- **aliquota ridotta** per abitazione principale e relative pertinenze **0,40 per cento;**

- **aliquota ridotta** per fabbricati rurali ad uso strumentale **0,2 per cento;**

- fissare un'**aliquota ridotta** pari allo **0,46 per cento** per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;

- di confermare che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può superare l'importo di Euro 400,00.=;

- di confermare che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l'imposta comunale sugli immobili;

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l'urgenza di provvedere con i conseguenti provvedimenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2013.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Colloredo di Monte Albano, lì
25/07/2013

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DR. STEFANO SORAMEL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2013.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Colloredo di Monte Albano, lì
29/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.TO STEFANIA PUPPO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Benedetti Ennio

Il Segretario Comunale
F.to dr. Soramel Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/07/2013 viene pubblicata all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 15/08/2013.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li 31/07/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Paola Benedetti

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2013 al 15/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Colloredo di Monte Albano, li

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

L'Impiegato Responsabile